

## Documento di Sintesi della "Politica e procedura di gestione dei Conflitti di Interessi"

Ai sensi della disciplina vigente in materia di politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse, Amundi SGR S.p.A. (di seguito anche "Società"), nell'ambito del servizio gestione di portafogli e del servizio di gestione collettiva del risparmio, elabora, attua e mantiene una politica di gestione dei conflitti di interesse, formulata per iscritto, adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Società, alla natura e alle dimensioni e complessità dell'attività svolta, che tiene conto delle circostanze che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività dei soggetti appartenenti al medesimo Gruppo.

La Società si ispira ai seguenti principi:

- equo trattamento degli investitori al fine di evitare di avvantaggiare uno o più portafogli gestiti a danno (ancorché potenziale) di altri;
- autonomia ed indipendenza nelle decisioni di investimento;
- nell'ambito del principio di cui all'alinea immediatamente precedente, tutela e salvaguardia degli interessi degli investitori al fine di evitare di escludere uno o più portafogli dalla percezione di utilità ad essi spettanti in virtù di accordi presi dalla Società;
- confidenzialità e riservatezza delle informazioni riguardanti i portafogli gestiti cui sono tenuti i dipendenti e/o collaboratori della Società.

La Società ha inoltre individuato le seguenti categorie di potenziali situazioni di conflitto di interesse a fronte delle quali ha adottato specifici presidi organizzativo-procedurali e di controllo.

In particolare, si segnalano le seguenti tipologie di potenziali conflitti di interessi.

Con riguardo alla selezione di investimenti:

- investimento in strumenti finanziari emessi da società del Gruppo o da soci titolari di partecipazioni qualificate o da un soggetto rilevante;
- investimento in strumenti finanziari acquistati nell'ambito di un collocamento, con o senza garanzia, da società del gruppo o da società partecipanti;
- acquisto di quote o azioni di OICR gestiti, istituiti o commercializzati dalla Società o da altre Società del gruppo o partecipanti, anche di diritto estero;
- investimento in strumenti finanziari oggetto di patti parasociali cui partecipano società del gruppo o società partecipanti;
- investimento in strumenti finanziari di un emittente nel quale una società del gruppo o una società partecipante abbia una partecipazione rilevante o di un emittente che abbia una partecipazione rilevante in una società del gruppo o in una società partecipante;
- investimento in strumenti finanziari per i quali una società del gruppo o una società partecipante svolge il ruolo di operatore specialista;
- investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della Società o da società del gruppo ovvero da società partecipanti;
- investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative;
- operazioni di compravendita di beni tra patrimoni gestiti dalla Società (cross trade);
- non corretta allocazione pro-rata degli ordini specialmente in caso di IPO;
- Investimento in OICR di case terze;

con riguardo alla scelta delle controparti contrattuali:

- impiego di intermediari o di altri soggetti appartenenti a società del Gruppo, o società partecipanti, per lo svolgimento di servizi per conto dei patrimoni gestiti (es. depositario, intermediari che prestano il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento, ricezione e trasmissione ordini);
- selezione di fornitori di dati ESG;

- utilizzo di intermediari negozianti che prestano alla SGR servizi ulteriori rispetto a quello di negoziazione (es. servizi di custodia, amministrazione e distribuzione delle quote o azioni degli OCR gestiti, ricerca);
- esistenza di accordi di retrocessione di commissioni o di beni o servizi di altra natura non riconducibili alle commissioni o spese normalmente fatturate per il servizio o le attività prestate;
- Utilizzo di "Fund Channel" (appartenente al medesimo Gruppo della SGR);
- Utilizzo di "Amundi Intermediation" (appartenente al medesimo Gruppo della SGR).

Inoltre, si considera situazione di conflitto d'interessi l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari, di pertinenza dei patrimoni gestiti, emessi da società del Gruppo o da società con le quali la SGR, i suoi soci rilevanti o le società del Gruppo intrattengono rapporti di rilevanza strategica.

La percezione di remunerazioni, sconti o benefici non monetari da parte della SGR, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, potrebbe far sorgere situazioni di conflitti di interesse. La Società, al fine di mitigare le differenti fattispecie di potenziali conflitti d'interessi individuate, ha definito adeguate misure organizzative e procedure.

La SGR aderisce al Protocollo di Autonomia per la gestione dei conflitti di interesse emanato da Assogestioni.

Al fine di rafforzare l'indipendenza della divisione di Asset Management nell'ambito del Gruppo di appartenenza, il Consiglio di Amministrazione della SGR è composto anche da consiglieri indipendenti aventi i requisiti di autonomia, autorevolezza e professionalità previsti dal suddetto Protocollo. In particolare gli amministratori indipendenti, tra l'altro, formulano proposte per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione ed esprimono pareri sull'adeguatezza delle misure e delle procedure per la gestione dei conflitti d'interessi definite dal Consiglio di Amministrazione.

Nella gestione delle diverse fattispecie di conflitti d'interesse, particolare importanza è attribuita a procedure e misure volte a garantire che i soggetti rilevanti (quali ad esempio: dirigenti e dipendenti), impegnati in attività che implicano un conflitto d'interessi possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato, in relazione alle dimensioni e alle attività del Gruppo, nonché alla rilevanza del rischio che siano lesi gli interessi dei clienti.

Tali procedure e misure risultano in genere riconducibili alle seguenti categorie:

- barriere di tipo informativo e procedure interne atte a prevenire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività potenzialmente generatrici di interessi confliggenti con quelli del cliente;
- barriere di tipo gerarchico (direzioni separate delle strutture che svolgono attività tra loro potenzialmente in conflitto) e segregazione di funzioni.

La Società è inoltre munita di specifiche procedure interne relativamente a incentivi, esercizio dei diritti di voto, best execution, regole deontologiche di comportamento.

Quando, nella prestazione del servizio di gestione collettiva, le misure e le procedure adottate non risultano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, il rischio che un conflitto di interessi rechi pregiudizio agli OICR gestiti o agli investitori degli OICR, tale circostanza deve essere sottoposta all'organo con funzione di supervisione strategica al fine di adottare, sentito il parere dei consiglieri indipendenti, le deliberazioni necessarie per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse degli OICR e degli investitori. La Società rende disponibile agli investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa su tali situazioni di conflitto, illustrando la decisione assunta e la relativa motivazione.

Quando, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, le misure e le procedure non risultano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la SGR informa chiaramente i clienti della natura e delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tali rischi, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Detta informativa:

- è fornita su supporto durevole prima di agire per conto dei clienti e, ove ritenuto necessario a seguito dell'insorgere del rischio di ledere gli interessi dei clienti, in fase successiva mediante specifiche modalità informative definite di volta in volta dalla SGR;
- presenta un grado di dettaglio sufficiente, considerate le caratteristiche del cliente.

Infine, si ricorda che, in tema di prestazione di servizi e attività di investimento, la normativa prescrive agli intermediari di fornire ai clienti o potenziali clienti, oltre alla presente descrizione sintetica della politica in materia di conflitti di interesse, maggiori dettagli circa la politica stessa, ogniqualvolta il cliente lo richieda.

Gennaio 2023